

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto  
N del 27/10/2015 Prot.: 0023753 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

23753

Al Signor Presidente  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 68  
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Antonio Guadagnini  
relativa a: "NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E  
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL  
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)".

Si comunica che con nota datata 19 ottobre 2015, il Consigliere Berlato ha  
sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott. Roberto Valente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott. Roberto Valente

GV/sd  
pdf\pdf 068 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 68**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guadagnini e Berlato \*

**NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE  
DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO (GAP)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 ottobre 2015.

---

\* Con nota del 20 ottobre 2015, prot. 22961 il consigliere Berlato ha sottoscritto la proposta di legge.

## **NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)**

*Relazione:*

*Con il presente progetto di legge si ripropone il testo unificato che è uscito dalla competente commissione consiliare nella scorsa legislatura e che era la sintesi di ben cinque progetti di legge( n. 283, 354, 397, 398, 411): nessuna rincorsa per la primogenitura da parte del nostro gruppo, bensì la volontà di accelerare i tempi nel portare all'attenzione del Consiglio Regionale una questione particolarmente urgente che segnala quotidianamente risvolti anche drammatici.*

*In Italia, negli ultimi anni, la dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo lecito è cresciuta esponenzialmente.*

*Con 100 miliardi di euro di fatturato, quella del gioco legalizzato è la terza industria italiana, dopo Eni e Fiat: un business 16 volte superiore a quello di Las Vegas. Ad inizio anni 2000 il giro di entrate era di 14,3 miliardi di euro, dieci anni dopo di 79,9 miliardi. Ma, se il fatturato cresce in modo più che proporzionale, così non accade per gli introiti fiscali. Analizzando l'ultimo decennio, la tassazione imposta sui giochi leciti è decrescente. Le forme di gioco più recenti, quelle maggiormente insidiose per la ludopatia, risultano quelle meno tassate. Da dati elaborati dai Monopoli di Stato risulta che, mentre la percentuale di imposizione fiscale sul Superenalotto è pari al 44 per cento circa, gli introiti da slot-machine sono tassati per il 12,6 per cento e quelli da videolottery solamente per il 3 per cento. Cifre che rappresentano la punta di un iceberg fatto di drammi familiari ed economici, disagio sociale e lobby potentissime alle prese con una succulenta e gigantesca torta, che società precarizzata e Stati stanno facendo lievitare sempre più.*

*Un mastodontico giro d'affari, che rappresenta il 15 per cento dell'intero mercato europeo del gioco d'azzardo ed il 4,4 per cento del mercato mondiale.*

*In Italia, infatti, ci sono circa 400 mila slot-machine (una ogni 150 abitanti) ed oltre 6 mila locali ed agenzie autorizzate. Sono circa 15 milioni i giocatori abituali, dei quali 3 milioni a rischio patologico e 800 mila i giocatori già patologici. La spesa annuale per curarli raggiunge i 5-6 miliardi di euro. Il gioco assorbe circa il 12 per cento della spesa delle famiglie italiane: la spesa pro capite è di 1.260 euro, neonati compresi.*

*La crisi economica non ha limitato la crescita di spesa per il gioco: spesso infatti si tenta la fortuna per disperazione, rincorrendo guadagni facili ma del tutto aleatori, istigati anche dalle martellanti campagne pubblicitarie, oltre che dalla facilità di accesso all'offerta di gioco. È ormai appurato, infatti, che la spesa per il gioco per famiglia tende ad essere inversamente proporzionale al reddito: giocano il 66 per cento dei disoccupati e il 47 per cento degli indigenti. Il giocatore medio appartiene soprattutto ai ceti meno abbienti.*

### **LUDOPATIA**

*Una diffusione così capillare, dovuta sia alle politiche di liberalizzazione e legalizzazione, sia allo sviluppo tecnologico che favorisce l'accessibilità al gioco, ha avuto un impatto drammatico dal punto di vista socio sanitario. In soggetti ad*

*alta vulnerabilità la pratica del gioco d'azzardo può infatti sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale, nel cosiddetto Gioco d'azzardo patologico (GAP), quale disturbo progressivo caratterizzato dalla continua e periodica perdita di controllo in situazioni di gioco. Il gioco diventa un comportamento compulsivo e così il reperimento delle risorse per continuare a farlo, si gioca più del previsto e più di quanto ci si possa permettere, con grave pregiudizio per la salute della persona.*

*Più nello specifico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce il gioco d'azzardo patologico come una forma morbosa che presenta tutti i caratteri della malattia e che rientra, secondo la classificazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, nella categoria diagnostica dei "Disturbi del controllo degli impulsi". In modo non dissimile, nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sul Gambling patologico, oggetto di indagine conoscitiva della XII Commissione della Camera dei Deputati, si afferma che con il termine gioco d'azzardo patologico si intende "un disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica "sine substantia", caratterizzata da andamento cronico e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo".*

*Oltre alle conseguenze di carattere sanitario che attengono al benessere psicofisico dell'individuo, il GAP pone conseguenze particolarmente gravi anche sotto il profilo sociale e finanziario: i soggetti affetti da ludopatia, infatti, presentano un elevato rischio di compromissione finanziaria personale, con ripercussioni in ambito familiare e lavorativo. Questo senza contare i "costi per la collettività" che gravano a carico del servizio socio-sanitario per realizzare interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.*

*Particolarmente preoccupante è la diffusione del gioco d'azzardo anche fra le giovani generazioni. Secondo l'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (2012), curata da Eurispes e dalla Onlus Telefono Azzurro e presentata alla Camera dei Deputati, il 17,1 per cento dei bambini fra i 7 e gli 11 anni ha dichiarato di aver giocato on line a soldi e il 25,9 per cento di averlo fatto non online (spesso con i gratta e vinci). Circa l'8 per cento dichiara di aver giocato alle slot-machine o al videopoker, un dato decisamente preoccupante, tanto più che fra quelli che non vi hanno mai giocato un 13,5 per cento ammette che vorrebbe farlo.*

*Il gioco on line è persino più insidioso del gioco offline: la velocità delle partite, la possibilità della riscossione immediata, l'alienazione dalla realtà. Tutti aspetti che aumentano il coinvolgimento emotivo e la possibilità di indurre dipendenza.*

*La legislazione statale, se da un lato ha ampiamente liberalizzato e legalizzato il fenomeno, offrendo una platea di nuovi giochi, dall'altra è stata costretta a fronteggiarne le problematiche e le ripercussioni sulla salute pubblica: il DL 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (c.d. "Decreto Balduzzi") è intervenuto sul tema, prevedendo una serie di misure ad hoc. In particolare, l'articolo 5 prevede che il gioco d'azzardo patologico sia inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA), misura però ad oggi non ancora perfezionata e senza previsione di risorse finanziarie dedicate.*

*Le problematiche evidenziate a livello nazionale si riscontrano anche nella nostra Regione: in Veneto la spesa pro capite per il gioco lecito è cresciuta di quasi il 50 per cento dal 2008 ad oggi. I soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico sono circa 15.000: nella sola provincia di Padova sono 70 mila i giocatori abituali, di cui 15 mila a rischio ludopatia e 3 mila sono giocatori patologici. In media ogni padovano gioca 709 euro l'anno, poco meno del 2,5 per cento del Pil provinciale. Dati sovrapponibili si riscontrano nelle altre province (dalla relazione dal pdl 411/2014).*



## **NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)**

### **Art. 1 - Principi e finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo ed in attesa del riordino legislativo del settore in relazione alla materia dei giochi pubblici di cui alla delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n.23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" :

- a) promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;
- b) promuove interventi finalizzati alla prevenzione del gioco minorile, anche on-line, con particolare attenzione all'obiettivo della tutela dei minori;
- c) stabilisce misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico sul decoro urbano e sul governo del territorio anche nell'ottica di perseguire una razionalizzazione territoriale di tali attività, improntata al criterio della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti più sicuri e controllati.

2. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è la patologia, che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro, il cui comportamento può compromettere le relazioni personali, familiari, patrimoniali e lavorative.

3. Gli interventi regionali recati dalla presente legge sono rivolti a tutta la popolazione e, in particolare, agli adolescenti, alle persone anziane e alle fasce di popolazione più deboli, maggiormente vulnerabili ed esposte ai rischi da GAP.

4. La Regione, nell'attuazione della presente legge, opera in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e sanitarie, le associazioni di volontariato e in genere i soggetti del terzo settore, valorizzandone e promuovendone la partecipazione nei vari ambiti di intervento.

### **Art. 2 - Marchio Slot Free - Veneto.**

1. È istituito il marchio regionale "Slot Free-Veneto".
2. Il marchio, individuato nell'Allegato A, è rilasciato a cura dei comuni ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali che scelgono di non installare o di disinstallare dal proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio di cui al comma 1.

### **Art. 3 - Compiti della Regione.**

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione della presente legge, in particolare:

- a) effettua, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti , pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 4, una ricognizione delle modalità in cui viene svolta sul territorio regionale la pratica del gioco lecito, in qualunque sua forma, e della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco;
- b) approva il piano triennale volto, in particolare, a prevenire, a contrastare e a ridurre i fenomeni di GAP e di gioco minorile nonché le connesse forme di dipendenza;
- c) in attesa dell'istituzione di un numero unico regionale per l'emergenza sociale, istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo, i cui riferimenti sono affissi nelle sale giochi e nei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo;
- d) collabora con gli Osservatori istituiti nelle altre regioni e a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei soggetti esposti a rischio di GAP;
- e) coinvolge l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, settore dipendenze, nell'attività di studio e monitoraggio sulle dipendenze da GAP;
- f) promuove accordi con gli enti del servizio del trasporto pubblico locale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.
- g) promuove accordi con gli operatori economici presenti sul territorio per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti l'utilizzo di modalità riconducibili al gioco d'azzardo, come lotterie istantanee e gratta e vinci, nella promozione delle attività commerciali;
- h) predispose, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, e lo trasmette ai comuni per le finalità di cui all'articolo 5 comma 1, lettera e); il cartello informativo contiene in particolare:
  - 1) inviti alla moderazione;
  - 2) inviti al senso di responsabilità;
  - 3) informazioni sui rischi dell'abuso;
  - 4) comunicazioni sulla possibile evoluzione del gioco da un divertimento ad un problema patologico;
  - 5) comunicazioni sui servizi di prevenzione dalle dipendenze e dei centri socioeducativi presenti sul territorio;
  - 6) il numero verde regionale e l'indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza di cui alla lettera b bis).

### **Art. 4 - Piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano

triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), il quale contiene in particolare:

- a) azioni di prevenzione volte prioritariamente:
  - 1) alla diffusione della cultura del gioco non compulsivo, responsabile e consapevole, finalizzato alla creatività e alla socializzazione;
  - 2) alla diffusione nei confronti degli adolescenti della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro, attraverso attività di sensibilizzazione, educazione, informazione e divulgazione;
  - 3) alla sensibilizzazione degli operatori e dei gestori di sale da gioco, bar, tabaccherie e simili, ai fini di scoraggiare comportamenti di gioco compulsivi e di fornire agli utenti una corretta informazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo;
  - 4) alla promozione di una rete operativa tra forze dell'ordine, associazioni di categoria, operatori e gestori, enti locali, Ufficio scolastico regionale e aziende ULSS e sanitarie per monitorare il gioco d'azzardo e per realizzare nel territorio progetti di prevenzione e presa in carico delle persone affette da gioco d'azzardo patologico;
- b) azioni di formazione volte prioritariamente:
  - 1) agli operatori sociali e sanitari delle aziende ULSS per il settore delle dipendenze;
  - 2) ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che operano nelle istituzioni scolastiche e nei centri di aggregazione giovanile;
  - 3) ai gestori di sale da gioco e di locali nei quali risultino installati apparecchi per il gioco d'azzardo, anche attraverso le loro associazioni di categoria;
- c) azioni di informazione volte prioritariamente:
  - 1) alla realizzazione di campagne informative, destinate alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e alle persone anziane, sui rischi e sui danni dal gioco d'azzardo patologico, anche con riferimento al gioco on-line, in collaborazione con gli enti locali, le aziende ULSS e gli organismi del terzo settore;
  - 2) alla realizzazione di campagne informative nei luoghi di aggregazione giovanili e delle persone anziane anche attraverso il coinvolgimento dei comuni e delle università della terza età;
- d) l'individuazione e lo sviluppo di strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano la rilevazione e il monitoraggio dell'andamento della patologia da GAP, anche con riferimento al gioco on-line.

2. Nella formazione del piano è garantita la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

3. Sino all'approvazione del piano successivo resta in vigore il piano precedente.

#### **Art. 5 - Compiti dei comuni.**

1. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

- a) adottano le opportune misure di informazione e comunicazione sui contenuti e sugli adempimenti previsti dalla presente legge;

- b) possono individuare -definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica- la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto della stessa;
- c) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi, e la relativa sanzione amministrativa in caso mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, e nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
- d) rilasciano, ai sensi dell'articolo 2 e previa apposita dichiarazione, il marchio regionale "Slot Free-Veneto" ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali che scelgono di non installare o di disinstallare dal proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo, istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio e vigilano sulla corretta esposizione dello stesso ordinandone la rimozione nel caso in cui sia verificata l'assenza o il venir meno dei presupposti o requisiti per i quali era stato rilasciato oltre che la cancellazione dal pubblico elenco;
- e) possono prevedere forme premianti per gli esercizi che espongono il marchio "Slot Free-Veneto " e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
- f) rendono immediatamente disponibili ai titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, comma 2, anche per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3;
- g) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dalla presente legge e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni secondo le modalità di cui all'articolo 10.

#### **Art. 6 - Compiti delle aziende ULSS.**

1. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono, a livello sperimentale, iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

- a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1;
- b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;
- c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP.

2. Le aziende ULSS predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo e lo trasmettono ai comuni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

#### **Art. 7 - Compiti del terzo settore.**

1. Le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1 o in possesso delle competenze specifiche nel settore delle dipendenze concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:

- a) partecipano alla formazione del piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 4;
- b) collaborano con le aziende ULSS per la predisposizione del programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- c) partecipano alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del gioco d'azzardo in ambito regionale.

#### **Art. 8 - Divieti e obblighi.**

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012.

2. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

3. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

#### **Art. 9 - Sgravio tributi e disincentivi.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del RD n. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997 maggiorata dello 0,1 per cento.

2. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni previste dal presente articolo.

**Art. 10 - Sanzioni amministrative.**

1. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui all'articolo 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il comune competente per territorio.

3. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

**Art. 11 - Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti nella prevenzione, contrasto, riduzione del rischio e trattamento del GAP e a tali fini trasmette annualmente una relazione contenente anche la descrizione delle problematiche applicative riscontrate.

2. In fase di prima attuazione la Giunta regionale presenta la relazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

**Art. 13 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	5
Art. 2 - Marchio Slot Free - Veneto.....	5
Art. 3 - Compiti della Regione.....	6
Art. 4 - Piano triennale per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP). .....	6
Art. 5 - Compiti dei comuni.....	7
Art. 6 - Compiti delle aziende ULSS.....	8
Art. 7 - Compiti del terzo settore. ....	9
Art. 8 - Divieti e obblighi.....	9
Art. 9 - Sgravio tributi e disincentivi. ....	9
Art. 10 - Sanzioni amministrative.....	10
Art. 11 - Clausola valutativa. ....	10
Art. 12 - Norma finanziaria.....	10
Art. 13 - Entrata in vigore.....	10



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 68 RELATIVO A:*

**NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE  
DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO (GAP)**

---

*Allegato A)*



## **SLOTFREE**

Dove il gioco d'azzardo non c'è, si vive meglio

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (1) (2).**

DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE  
MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE.

*Art. 5 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. (3)

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332. (4)

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2012, n. 214.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189.

- (3) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.  
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

## **Nota all'articolo 5**

### **COSTITUZIONE ITALIANA**

#### **Articolo 118 (1)**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

-----  
(1) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.

## **Nota all'articolo 6**

### **Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (1) (2).**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE.**

**Art. 5 - *Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia***

Vedi nota all'articolo 1

## Nota all'articolo 8

### Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158

DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE.

*Art. 7 - Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica*

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».

2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). -

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.» (1)

3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.» (1)

3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. (1)

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi: (2)

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;  
b) presenza di minori;  
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi (3).

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. (1)

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma

6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (4) (5)

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. (1)

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante

richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. (4) (5)

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (4)

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. (4) (6)

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (7) (8)

-----  
(1) Comma inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

(2) Alinea così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

(5) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 644, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(6) Per il trasferimento al Ministero della salute dell'osservatorio istituito ai sensi del quarto periodo del presente comma, vedi l'art. 1, comma 133, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(7) Per la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale, previsto dal presente comma, vedi l'art. 42-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 aprile 2013.

## **Nota all'articolo 9**

**Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1) (2).**

**APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (3) (4)**

**Art. 110** (art. 108 T.U. 1926) (5) (6) (7)

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. (8)

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (9)

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. (10)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (11) (12) (13) (14)

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (15)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (16). (17) (13) (18) (19) (20)

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (21), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; (22) (23)]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; (24)

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; (25)

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (25).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. (26)

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici

di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. (27)

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. (27)

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. (27)

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. (28) ]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. (28) (29) ]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; (30)

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; (31)

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; (28)

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale (32). (33)

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. (34)

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. (35)

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. (34)

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco

competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. (36)

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (37)

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi l'art. 26, comma 3, lett. d), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

(3) Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

(5) Articolo modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904, dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425, dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

(7) Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(10) Comma modificato dall'art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(11) Lettera così modificata dall'art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall'art. 1, comma 282, lett. a), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007.

- (12) A norma dell'art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
- (13) Sull'applicabilità del divieto, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 644, lett. f), L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- (14) Per le sanzioni a carico del titolare di esercizio pubblico nel quale vengono rinvenuti apparecchi non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, vedi l'art. 1, commi 646, lett. a), 647 e 648, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- (15) Lettera inserita dall'art. 1, comma 282, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007.
- (16) Per la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 479, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
- (17) Comma modificato dall'art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (18) Per l'avvio dei sistemi di gioco, di cui alla presente lettera, vedi il Decreto 6 agosto 2009.
- (19) Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui alla presente lettera, vedi il Decreto 22 gennaio 2010.
- (20) Vedi, anche, il comma 13 dell'art. 39, D.L. n. 269/2003, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, il Decreto 10 aprile 2003, il Decreto 27 ottobre 2003, il Decreto 4 dicembre 2003, il Decreto 18 gennaio 2007, il Decreto 4 luglio 2007, il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, il Decreto 27 luglio 2011 e il Decreto 29 maggio 2013. Con Provvedimento 1° luglio 2004 sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.
- (21) Termine prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui alla presente lettera, dall'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
- (22) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (23) La presente lettera era stata modificata dall'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 24 novembre 2003, n. 326).
- (24) Vedi, anche, il Decreto 8 novembre 2005 e il Decreto 30 gennaio 2006.
- (25) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (26) Comma inserito dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, così modificato dallo stesso art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003, come modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

- (27) Comma inserito all'art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (28) Comma abrogato dall'art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (29) Comma inserito dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (30) Lettera così modificata dall'art. 15-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- (31) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 9-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
- (32) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 475, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (33) Comma sostituito dall'art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (34) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (35) Comma inserito dall'art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 74, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (36) Comma sostituito dall'art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (37) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

**Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(1).**

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IRPEF E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHÉ RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI. (2) (3)

**Art. 16 - Determinazione dell'imposta (4)**

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 (5) per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. (6)

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 (7) per cento; (8)
- b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 (9) per cento; (10)
- c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,30 (11) per cento. (12) (13)

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento (14)

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (15) .

-----

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

(3) Vedi, anche, i commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(5) Dal 1° gennaio 2015 è applicabile l'aliquota del 3,9 per cento, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, disposta dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 50, lett. h), L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza prevista dal comma 51 del suddetto art. 1, L. 244/2007 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014. Il suddetto art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a sua volta è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(7) Dal 1° gennaio 2015 è applicabile l'aliquota del 4,20 per cento, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, disposta dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(8) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014. Il suddetto art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a sua volta è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(9) Dal 1° gennaio 2015 è applicabile l'aliquota del 4,65 per cento, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, disposta dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(10) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 2, del

medesimo D.L. n. 66/2014. Il suddetto art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a sua volta è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(11) Dal 1° gennaio 2015 è applicabile l'aliquota del 5,90 per cento, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, disposta dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(12) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 66/2014. Il suddetto art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 a sua volta è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(13) Comma inserito dall'art. 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso.

(14) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso; dall'art. 23, comma 5, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso e, successivamente, dall'art. 2, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.